



**ORDINANZA DEL PRESIDENTE  
AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE  
ORDINANZA N. 56/2022 DEL 22/07/2022**

**IL PRESIDENTE**

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6, comma 5, della l. n. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare di bilancio e finanziaria;
- VISTO** ancora, l'art. 6, comma 4, lett. a) l. n.84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di Ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 8 commi 2 e 3 della l. n. 84/94 ss.mm.ii. che attribuisce al Presidente dell'Autorità di Sistema portuale la legale rappresentanza dell'Ente e le discendenti funzioni ed attribuzioni;
- VISTO** il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** il Decreto Presidenziale n. 95/2022 che, in coerenza ed in continuità con le determinazioni già assunte con il Decreto Presidenziale n. 1/2022 del 17.03.2022, e ferme restando le attuali attribuzioni discendenti dall'inquadramento dirigenziale in relazione alle Direzioni di competenza ed a quelle ulteriormente assegnate di Dirigente Amministrativo ff. al Dirigente Demanio, imprese e lavoro portuale, ha confermato le funzioni segretariali, così come dedotte nell'art. 10 l. 84/94 ss.mm.ii., ai Dirigenti ing. Gianluca Pellegrini e avv. Giovanna Chilà, secondo lo schema ed il riparto anche giuscontabile di cui al Decreto n. 1/2022, fino alla formale immissione in servizio del Segretario Generale, sì come nominato con Deliberazione del Comitato di Gestione n. 25/2022 del 13 luglio 2022;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;



- VISTO** la Delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.26 del 01.02.2020, che ha disposto, al punto 1), la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili per 6 mesi decorrenti dalla di essa adozione, prorogato da ultimo fino al 31.12.2021;
- VISTO** il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, recante Misure urgenti riconnesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTO** il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 così come convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27 recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTO** il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- VISTO** il D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- VISTO** il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTO** il D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici";
- VISTO** il D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19";
- VISTO** il D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;
- VISTO** il D.L. 6 agosto 2021, n. 111, recante "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti";
- VISTO** il D.P.C.M. 23 settembre 2021 a mente del quale a decorrere dal 15 ottobre 2021, la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle amministrazioni pubbliche è quella svolta in presenza e



- che nell'attuazione di quanto sopra le stesse assicurano il rispetto delle misure sanitarie di contenimento del rischio di contagio da Covid19 impartite dalle competenti Autorità;
- VISTO** il D.L. 21 settembre 2021, n. 127 recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening;
- VISTO** le Linee Guida di cui al D.P.C.M. 12 ottobre 2021;
- VISTO** il protocollo sottoscritto con le R.S.A. in data 14.10.2021 in materia di prevenzione e sicurezza dei dipendenti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Centrale sui luoghi di lavoro in ordine alla prosecuzione dell'emergenza sanitaria da COVID-19;
- VISTO** il prescritto protocollo operativo elaborato ai sensi dell'art. 1 D.L. 21 settembre 2021 n. 127 così come adottato da questo Ente con Ordinanza n. 27/2021 in data 14.10.2021, in coerenza ed in attuazione delle citate Linee Guida di cui al D.P.C.M. 12 ottobre 2021;
- VISTO** il D.L. 7 gennaio 2022 n. 1 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza covid-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore", con cui sono state adottate ulteriori misure di prevenzione e contenimento del Covid 19;
- VISTO** l'Ordinanza Commissariale portante n. 9/2022 in data 01.02.2022 recante approvazione delle nuove prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del personale, in uno con il nuovo Protocollo Covid ad essa allegato;
- VISTO** la comunicazione alle R.S.A. giusta prot. PAR-000389-24.01.2022, in riscontro all'istanza rivolta all'Ente dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali con missiva assunta al protocollo n. ARR 279\_12.01.2022;
- VISTO** il D.L. 24 marzo 2022, n. 24 recante "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza", pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.70 del 24.03.2022;
- VISTO** la nota trasmessa con prot. PAR 01.04.2022 alle R.S.A. recante prescrizioni circa il comportamento organizzativo da adottare fino alla data del 30 aprile 2022 a presidio della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- VISTO** l'Ordinanza del Ministero della Salute pubblicata in data 28.04.2022, in ordine all'utilizzo *ex multis* dei dispositivi di protezione individuali delle vie respiratorie, con particolare riferimento all'art. 1 comma 2 ultimo inciso a mente del quale "è comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso



pubblici o aperti al pubblico”, con effetti a partire dal 1° maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 24 marzo 2022, n. 24 e comunque non oltre il 15.06.2022;

**VISTO** la circolare n.1/2022 del Ministero della Funzione pubblica, pubblicata in data 29.04.2022, recante raccomandazioni circa l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali delle vie respiratorie, in adesione alla citata ordinanza del Ministero della salute pubblicata in data 28.04.2022, avuto riguardo alla previsione in calce al superiore provvedimento secondo cui “ogni amministrazione dovrà adottare le misure che ritiene più aderenti alle esigenze di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, tenendo ovviamente conto sia della evoluzione del contesto epidemiologico che delle prescrizioni di carattere sanitario eventualmente adottate anche a livello locale dalle competenti autorità”;

**VISTA** il verbale della riunione svoltasi con le R.S.A. in data 02.05.2022;

**VISTA** l'Ordinanza Presidenziale n. 19/2022 in data 05.05.2022, recante l'aggiornamento del vigente Protocollo Covid, recante le modalità operative per la tutela del personale dell'Ente, con le raccomandazioni concertate con le R.S.A. circa l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali delle vie respiratorie all'interno degli Uffici di questa Autorità di Sistema fino alla cessazione dello stato di emergenza fissato per la data del 15.06.2022 e fatte salve le previsioni della legge di conversione del D.L. 24 marzo 2022, n. 24;

**VISTO** il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV- 2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” siglato in data 30 giugno 2022;

**VISTO** il verbale della riunione svoltasi in data 08.07.2022 con le R.S.A., il R.S.P.P. ed il medico competente;

**SENTITO** per gli aspetti di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro del personale dipendente, in occasione della medesima riunione, il R.S.P.P. di questo Ente;

**VISTI** gli atti d'ufficio;

## **ORDINA**

### **ART. 1**

È approvato e reso esecutivo l'aggiornamento del vigente Protocollo di regolamentazione in materia di contrasto e contenimento della diffusione del virus SARS-CoV- 2/COVID-19 all'interno dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.

### **ART. 2**

Manda agli Uffici della Direzione Affari Generali - Anticorruzione e Trasparenza - Personale per la pubblicazione del presente provvedimento unitamente all'allegato protocollo sul sito



Autorità di Sistema Portuale  
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

istituzionale dell'Ente – Amministrazione Trasparente, nonché per la affissione all'ingresso dei locali di questo Ente oltre che per la trasmissione a tutto il personale dipendente.

### ART. 3

La presente Ordinanza produce effetti a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente – Sezione Amministrazione trasparente.

Ancona, 22.07.2022

#### Il Presidente

**Ing. Vincenzo Garofalo**



Firmato digitalmente da:  
GAROFALO VINCENZO  
Firmato il 22/07/2022 19:17  
Seriale Certificato: 1274207  
Valido dal 18/03/2022 al 18/03/2025  
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

#### V° Il Dirigente

(con funzioni e poteri di firma di cui al Decreto Presidenziale n. 95/2022)

**Avv. Giovanna Chilà**



Firmato digitalmente da:  
CHILÀ GIOVANNA  
Firmato il 22/07/2022 19:15  
Seriale Certificato: 29126  
Valido dal 11/12/2020 al 11/12/2023  
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

## **AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE IN MATERIA DI CONTRASTO E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-CoV-2/COVID-19 ALL'INTERNO DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE.**

In attuazione delle disposizioni contenute all'interno del "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro" siglato in data 30 giugno 2022 tra le Parti Sociali contenente una serie di misure di prevenzione che tengono conto dell'evoluzione della situazione pandemica;

sentite le rappresentanze sindacali e il medico competente nell'incontro dell'8 luglio 2022;

l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale per tutelare la salute delle persone presenti all'interno dei luoghi di lavoro e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro aggiorna il Protocollo condiviso di regolamentazione in materia, come risultante a seguito dell'Ordinanza del Presidente n. 19/2022, secondo le disposizioni di seguito indicate:

### **1. INFORMAZIONE**

Si informano tutti i lavoratori e chiunque entri nel luogo di lavoro del rischio di contagio da Covid-19 e di una serie di misure precauzionali, tra le quali:

- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano i sintomi del Covid-19 (in particolare i sintomi di influenza, di alterazione della temperatura);
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità sanitarie e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda;
- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

Si continua a raccomandare vivamente il corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio ed in particolare nelle casistiche di cui all'aggiornamento 5 maggio 2022.

### **2. MODALITA' DI INGRESSO NEI LUOGHI DI LAVORO**

Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea<sup>1</sup>. Se tale temperatura risulterà superiore a 37,5°C, non sarà consentito l'accesso

---

<sup>1</sup> La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire nel rispetto della disciplina per la protezione dei dati personali. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali; 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti

ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione – nel rispetto delle indicazioni riportate in nota – saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherina FFP2 ove non ne fossero già dotate, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

La riammissione al lavoro dopo l'infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dall'art. 4 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52 e dalla circolare del Ministero della salute n. 19680 del 30 marzo 2022.

Qualora, l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione, anche attraverso il medico competente.

### **3. GESTIONE DEGLI APPALTI**

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o Vigilanza, etc.) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente, per il tramite del medico competente laddove presente.

L'azienda committente è tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

### **4. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA, RICAMBIO DELL'ARIA**

Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, in coerenza con la circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020 e con il Rapporto ISS COVID-19, n. 12/2021-Raccomandazioni *ad interim* sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei medesimi, secondo le disposizioni della circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 nonché alla loro ventilazione.

---

dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio dal virus SARS-CoV-2 (COVID-19) 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da SARS-CoV-2 (COVID-19) e non 3

devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore.

Occorre garantire la pulizia, a fine turno, e la sanificazione periodica di tastiere, schermi *touch* e *mouse* con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti produttivi, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo.

In tutti gli ambienti di lavoro vengono adottate misure che consentono il costante ricambio dell'aria, anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata.

## **5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI**

È obbligatorio che le persone presenti nel luogo di lavoro adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.

Il datore di lavoro mette a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti e disinfettanti per le mani, accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente accessibili.

È raccomandata la frequente pulizia delle mani, con acqua e sapone.

## **6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE**

Fermi gli obblighi previsti dall'art. 10-*quater* del decreto legge 22 aprile 2021 n. 52 convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n. 87, come modificato dall'art. 11, comma 1, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2, anche se attualmente obbligatorio solo in alcuni settori secondo la vigente disciplina legale, rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative. A tal fine, si assicura la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l'utilizzo.

## **7. GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI**

L'accesso agli spazi comuni è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali e di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi.

Si provvede all'organizzazione degli spazi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

Si garantisce la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

## **8. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI**

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare assembramenti nelle zone comuni.

## **9. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA**

Fermo quanto previsto dall'art. 4 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, nel caso in cui una persona presente nel luogo di lavoro sviluppi febbre (temperatura corporea superiore a 37,5° C) e sintomi di infezione respiratoria o simil-influenzali quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o all'ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria.

La persona sintomatica viene subito dotata – ove già non lo fosse – di mascherina FFP2.

## **10. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS.**

È necessario, pur nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall'OMS, che la sorveglianza sanitaria sia volta al completo ripristino delle visite mediche previste, previa documentata valutazione del medico competente che tiene conto dell'andamento epidemiologico nel territorio di riferimento.

La sorveglianza sanitaria oltre ad intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, rappresenta un'occasione sia di informazione e formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori in particolare relativamente alle misure di prevenzione e protezione, ivi compresa la disponibilità di specifica profilassi vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19 e sul corretto utilizzo dei DPI nei casi previsti.

Il medico competente collabora con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST nell'identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19.

Il medico competente, ove presente, attua la sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi dell'articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la cui disciplina è attualmente prorogata fino al 31 luglio 2022 ai sensi dell'art. 10 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, ai fini della tutela dei lavoratori fragili secondo le definizioni e modalità di cui alla circolare congiunta del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 settembre 2020, nel rispetto della riservatezza. A tale citata circolare si rimanda relativamente alla modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria eccezionale nei casi in cui non sia nominato il medico competente.

La riammissione al lavoro dopo infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà in osservanza delle indicazioni del precedente punto 2. Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il MC effettuerà la visita medica prevista dall'articolo 41, comma 2, lett. *e-ter* del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni (visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansione – anche per valutare profili specifici di rischio – indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

## **11. LAVORO AGILE**

Pur nel mutato contesto e preso atto del venir meno dell'emergenza pandemica, si ritiene che il lavoro agile rappresenti, anche nella situazione attuale, uno strumento utile per contrastare la diffusione del

contagio da Covid-19, soprattutto con riferimento ai lavoratori fragili, maggiormente esposti ai rischi derivanti dalla malattia.

## **12. LAVORATORI FRAGILI**

Il datore di lavoro stabilisce, sentito il medico competente, specifiche misure prevenzionali e organizzative per i lavoratori fragili.

## **13. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO**

E' istituito un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole contenute nel presente Protocollo di regolamentazione, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

In mancanza di quanto previsto dai punti precedenti e per le finalità del presente Protocollo, potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, appositi comitati ad iniziativa dei soggetti firmatari, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del virus SARS-CoV- 2/COVID-19.

Le Parti si impegnano ad incontrarsi ove si registrino mutamenti dell'attuale quadro epidemiologico che richiedano una ridefinizione delle misure prevenzionali qui condivise e, comunque, entro il 31 ottobre 2022 per verificare l'aggiornamento delle medesime misure.